

Trib. Torino 25.11.2022

DECRETO

letto il ricorso ex art. 25-sexies depositato da [Omissis] (C.F. [Omissis]) ai fini dell'omologa del concordato semplificato per cessione dei beni, depositato unitamente al piano di liquidazione e ai documenti richiesti ex art. 39 CCI, di cui gli ultimi depositati in data 21.11.2022 in seguito a richiesta di integrazione;

dato atto della tempestività del ricorso, depositato in data 19.10.2022, ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione all'imprenditore di cui all'art. 17 co. 8 CCI, della relazione redatta dall'esperto ex art. 17 co. 8 CCI datata 6.10.2022 (doc. 9);

ritenuta la competenza del Tribunale adito, avendo la società sede legale in [Omissis];

preso atto della comunicazione del ricorso a cura della Cancelleria al Registro Imprese e al Pubblico Ministero in sede;

dato atto dell'avvenuto deposito della relazione finale dell'esperto e della memoria integrativa depositata in data 16.11.2022, all'esito della richiesta di integrazione effettuata dal giudice relatore, in cui l'esperto dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, co. 1 e 2, lett. b) non sono praticabili;

acquisito in data 24.11.2022 il parere dell'esperto in ordine ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte;

vista altresì l'istanza di disporre ex art. 54 CCI le misure del patrimonio della srl [Omissis] contenute nel ricorso introduttivo; osservato quanto a tale ultimo aspetto che:

- l'art. 54 CCI, al co. 1, nel disciplinare le misure cautelari e protettive ne prevede l'emissione da parte del tribunale "nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione". La norma citata non menziona invece il concordato semplificato;

- le norme in tema di concordato semplificato, artt. 25-sexies e septies CCI, non contengono la previsione della possibilità di emettere misure protettive nell'ambito di tale procedimento. Inoltre, l'art. 25-sexies rinvia all'applicazione, in quanto compatibili, di alcune specifiche norme relative al concordato preventivo, senza effettuare un rinvio all'intera disciplina; ritenuto che:

- la precisa elencazione di procedimenti nell'ambito dei quali possono essere emesse le misure protettive, contenuta nell'art. 54 co. 1 CCI, che si aggiunge all'ipotesi prevista dagli artt. 18 e 19 CCI per la composizione negoziata, e la loro peculiare disciplina, che comporta una rilevante compressione dei diritti dei creditori e le caratterizza come provvedimenti eccezionali, previsti per ipotesi particolari e specifiche, non consente di ritenere che le misure protettive siano istituto generale, applicabile ad ogni percorso di ristrutturazione, anche al di fuori dei casi in cui sono espressamente previste;

- escluso che si tratti di istituto generale, occorre chiedersi se possa ritenersi che le misure protettive possano essere emesse in sede di concordato semplificato in virtù del richiamo dell'art. 54 CCI al procedimento di concordato preventivo. Tale operazione ermeneutica non appare praticabile: le specificità del concordato semplificato (tra cui, l'iter procedimentale, che non prevede una votazione dei creditori bensì mera possibilità di opporsi, e dal punto di vista sostanziale la sufficienza di apporto di un'utilità, di entità non predeterminata, a ciascun creditore) lo rendono profondamente differente dal concordato preventivo. Ciò non consente di ritenere che si tratti di *species* di concordato preventivo e che, pertanto, siano applicabili ad esso le norme sul tale diverso strumento, come conferma anche il legislatore che, si è detto, rinvia ad alcune soltanto delle norme di cui a tale istituto. Pertanto, non può ritenersi che le misure protettive possano essere emesse nel concordato semplificato in quanto sottospecie del concordato preventivo;

- le specificità del concordato semplificato comportano che si tratti di un *unicum*, con requisiti sostanziali e processuali eccezionali ed inducono altresì a non ritenere che la mancata previsione legislativa possa essere colmata attraverso l'applicazione analogica; ritenuto, per quanto esposto, che nell'ambito del concordato semplificato non sia attribuita al tribunale la possibilità di concedere misure protettive;

PTM.

dichiara inammissibile l'istanza di concessione delle misure protettive; nomina ausiliario ex art. 68 c.p.c. il dr. A.B. affinché depositi, entro 25 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, parere relativamente ai seguenti aspetti:

- 1) rispetto dell'ordine delle cause di prelazione;
- 2) fattibilità del piano di liquidazione;
- 3) assenza di pregiudizio della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;
- 4) assicurazione di un'utilità a ciascun creditore;
- 5) assenza di atti in frode ai creditori; autorizza l'ausiliario all'accesso al fascicolo telematico e al ritiro degli atti; ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario, alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori, ove possibile a mezzo pec e, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando ove possono essere reperiti i dati per la valutazione dei creditori (e, ove possibile, predisponendo apposita data room), entro 45 giorni prima della fissata udienza;

fissa udienza per l'omologazione del concordato semplificato al 21.2.2023 ore 15.00 aula 9, mandando al ricorrente di depositare entro il 15.2.2023 memoria ricognitiva dello stato delle notifiche; avvisa i creditori e qualsiasi altro interessato che possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.

Si comunichi alla parte ricorrente.